



Decreto Dirigenziale n. 55 del 30/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI POLLICA (SA) - RINNOVO DELLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON
DECRETO DIRIGENZIALE N. 207 DEL 17.06.2011, DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ.
141, UBICATO ALLA LOCALITA' PORTO DEL FICO, POSTO IN DX IDRAULICA DEL
TORRENTE MORTELLA, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 24, ANTISTANTE LA
PARTICELLA N. 582, PER USO AGRICOLO. DITTA LANGELLA CORRADO, LANGELLA
RENATO, VILLA MARIA, LANGELLA MARIAELENA E LANGELLA ALFREDO - PRAT. 2375
BD

IL DIRIGENTE DELL' U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE**Premesso**

- a) Che con istanza acquisita agli atti dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 14.12.2016, prot. 2016. 0814075, i sigg. Langella Corrado nato a Napoli il 31.01.1956 e ivi residente in via Settimio Severo Caruso, 4, C.F. LNG CRD 56A31 F839M, Langella Renato nato a Napoli il 26.06.1947 ed ivi residente alla via Settimio Severo Caruso, 4, C.F. LNG RNT47 H26 F839E, Villa Maria nata a Torre del Greco il 02.03.1953 e residente a Roma in via Carlo Ludovico Bragaglio, 204, C.F. VLL MRA 53C42 L259N, Langella Mariaelena nata a Castellamare di Stabia il 16.08.1980 residente a Roma in via Carlo Ludovico Bragaglio, 204, C.F. LNG MLN 80M56 C129N, Langella Alfredo nato a Castellamare di Stabia il 27.09.1982 e residente a Napoli in via Settimio Severo Caruso, 4, C.F. LNG LRD 82P27 C129S, hanno chiesto il rinnovo della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 207 del 17.06.2011, del terreno demaniale di mq. 141, ubicato alla località Porto del Fico del comune di Pollica, posto in dx idraulica del torrente Mortella, individuato in catasto al foglio 24, antistante la particella n. 582, per uso agricolo, delegando il sig. Langella Renato a svolgere le necessarie attività per l'ottenimento del provvedimento concessorio;
- b) Che con nota prot. 2016. 0820212 del 16.12.2016 quest'ufficio, nel comunicare alla ditta richiedente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, ha chiesto al comune di Pollica e al Consorzio di Bonifica Velia i competenti nulla osta alla concessione dell'area demaniale in trattazione;
- c) Che in merito a tale richiesta il Consorzio di Bonifica Velia con nota prot. n. 29 del 09.01.2017 ha espresso il proprio Nulla Osta al rinnovo della concessione mentre alcun riscontro alla stessa è pervenuto dal comune di Pollica;
- d) Che questa U.O.D., al fine di verificare la possibilità di rilasciare il provvedimento di concessione, ha predisposto in data 22.12.2016 sopralluogo tecnico di propri funzionari dal quale è emerso che l'area demaniale oggetto della richiesta di rinnovo, di superficie mq. 141, ubicata alla località Porto del Fico del comune di Pollica, individuata in catasto al foglio 24, antistante la particella n. 582 di proprietà della ditta richiedente, non ha subito alcuna variazione sia dimensionale che orografica rispetto a quella oggetto della originaria concessione;
- e) Che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, con nota prot. 2017. 0328210 del 08.05.2017, nel comunicare alla ditta richiedente il parere favorevole al rinnovo della concessione dell'area demaniale, ha subordinato l'emissione del provvedimento di concessione alla corresponsione del canone relativo all'anno 2017 nonché all'integrazione del deposito cauzionale;

Considerato

- a) Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 179,57, a titolo di canone per l'anno 2017, codice tariffa 1517, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 1/72, maggiorato di spese postali, con versamento effettuato in data 17.05.2017, n. VCYL 0096, c/o l'Ufficio Postale n. 40/387, sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria - Napoli;
- b) Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento dell'integrazione al deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 71,64, con versamento effettuato in data 17.05.2017, n. VCYL 0095, c/o l'Ufficio Postale n. 40/387, sul C/C, n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- c) Che i sigg. Langella Corrado, Langella Renato, Villa Maria, Langella Mariaelena e Langella Alfredo hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla loro posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- d) Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

Visto

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;

- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Delibera di Giunta regionale n. 6 del 10.01.2017;
- la Legge Regionale n. 3 del 20.01.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.01.2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D., acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 28.06.2017, prot. n. 701.;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento, acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 28.06.2017, prot. n. 702.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal geom. Domenico Corradino, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare ai sigg. Langella Corrado nato a Napoli il 31.01.1956 e ivi residente in via Settimio Severo Caruso, 4, C.F. LNG CRD 56A31 F839M, Langella Renato nato a Napoli il 26.06.1947 ed ivi residente alla via Settimio Severo Caruso, 4, C.F. LNG RNT47 H26 F839E, Villa Maria nata a Torre del Greco il 02.03.1953 e residente a Roma in via Carlo Ludovico Bragaglio, 204, C.F. VLL MRA 53C42 L259N, Langella Mariaelena nata a Castellamare di Stabia il 16.08.1980 e residente a Roma in via Carlo Ludovico Bragaglio, 204, C.F. LNG MLN 80M56 C129N, Langella Alfredo nato a Castellamare di Stabia il 27.09.1982 e residente a Napoli in via Settimio Severo Caruso, 4, C.F. LNG LRD 82P27 C129S, la concessione terreno demaniale di mq. 141, ubicato alla località Porto del Fico del comune di Pollica, posto in dx idraulica del torrente Mortella, individuato in catasto al foglio 24, antistante la particella n. 582.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D. e costituiscono parte integrante del presente decreto, è dato in concessione nello stato in cui si trova, ad uso agricolo.

E' tassativamente vietato:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2022. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1517 che per l'anno 2017 è stabilito in € 175,57, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 319,54, già corrisposto dalla ditta, pari al doppio del canone annuo base rivalutato, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'avente titolo, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il **31 Marzo di ogni anno** sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A076010340000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n.523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione

di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
- al BURC per la pubblicazione

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania
- al comune di Pollica (SA)

In forma cartacea:

- alla ditta Langella Corrado, Langella Renato, Villa Maria, Langella Mariaelena e Langella Alfredo

Il Dirigente
Biagio FRANZA